



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA  
SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Stefano Franchioni,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter ss. legge n. 3/2012* iscritto al n. 25/2018 r.g.;

vista l'istanza presentata da [REDACTED] come meglio identificato in atti e la documentazione allegata;

vista la relazione del dott. [REDACTED] nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art.14-ter l. n. 3/2012;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art.15 comma 8 legge cit.;

visto l'art.14-*quinquies* legge cit.;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] via [REDACTED] n. [REDACTED] per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

- a) nomina liquidatore il dott. [REDACTED], con studio in Brescia, via [REDACTED] n. [REDACTED];
- b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;
- c) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sul quotidiano "BresciaOggi" entro trenta giorni da oggi;
- d) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;
- e) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-*ter* comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- g) dispone che l'OCC/liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 28 gennaio 2019

Pagina 1



Il g.d.  
dott. Stefano Franchioni

